



Decreto Dirigenziale n. 63 del 12/06/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE INTEGRATA CON VALUTAZIONE DI INCIDENZA RELATIVO AL PROGETTO "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO TECNICO DELLA CENTRALE ELETTRICA SIPPIC NEL COMUNE DI CAPRI (NA)" - CUP 7801.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli *“Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania”*;
- c. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- d. che con D.lgs. n.127 del 30/06/2016 sono state apportate modifiche alla L. n. 241/1990 per cui la procedura di VIA, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della citata Legge come modificata dal richiamato D.lgs., prevede l’acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14-ter della L. 241/1990;
- e. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- f. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *“nelle more dell’adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015”*;
- g. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto *“nelle more dell’adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all’attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse”*;
- h. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *“Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie”* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- i. che il D.lgs. 16 giugno 2017, n. 104 *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”* all’art. 23 comma 2 stabilisce che i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente;

PREMESSO altresì:

- a. che il TAR Campania, in accoglimento del ricorso proposto dal Comune di Capri, con sentenza n. 6872 del 04/12/2014 ha annullato il decreto dirigenziale regionale n. 225 del 18/02/2014 concernente l'esclusione dalla procedura di VIA del progetto relativo a "*migliorie e modifiche dei sistemi di abbattimento ambientale per la Centrale elettrica SIPPIC da realizzarsi in località Fontana di Marina Grande nel Comune di Capri (NA)*";
- b. che la SIPPIC nell'ambito del procedimento AIA in corso, con istanza acquisita al prot. reg. n. 2016.0176901 del 14/03/2016 contrassegnata con CUP 7801, ha richiesto la Valutazione di Impatto Ambientale integrata con Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto "*Interventi di adeguamento tecnico della centrale elettrica SIPPIC nel Comune di Capri (NA)*", istanza sottoscritta dagli Amministratori Straordinari Egidio Fedele Dell'Oste e Maria Nociti;
- c. che con nota prot. 2016.0204926 del 23.03.2016 la UOD Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha richiesto integrazioni documentali al Proponente;
- d. che con nota acquisita al prot. n. 2016.0335698 del 16/05/2016 gli Amministratori Straordinari della Si.I.P.P.I.C. SpA Egidio Fedele Dell'Oste e Maria Nociti società proponente hanno trasmesso le integrazioni documentali richieste;
- e. che l'istruttoria del progetto è stata affidata dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito da Ragone – Sammartino;
- f. che con nota prot. 2016.0671777 del 14.10.2016 la UOD Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha richiesto integrazioni tecniche al Proponente;
- g. che con nota acquisita al prot. n. 2016.0837816 del 27/12/2016 gli Amministratori Straordinari della società proponente Egidio Fedele Dell'Oste e Maria Antonietta Fadel hanno trasmesso le integrazioni tecniche richieste;
- h. che nell'ambito del processo di riorganizzazione dell'ufficio, l'istruttoria del progetto è stata affidata dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito da Ronconi – Salzano;
- i. che in data 24.08.2017 si è tenuta una riunione tra i componenti del nuovo gruppo istruttore, i consulenti tecnici del Proponente e l'Amministratore straordinario Egidio Fedele Dell'Oste, riunione dedicata all'individuazione dei profili tecnici necessitanti di approfondimenti;
- j. che con nota prot. 2017.0590664 in data 07.09.2017 la UOD Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha trasmesso il resoconto della predetta riunione del 24.08.2017, restando in attesa della documentazione necessaria per la conclusione della procedura e l'espressione del parere di competenza;
- k. che con nota assunta al prot. n. 2017.0821886 del 13.12.2017 l'Amministratore Straordinario della società proponente Egidio Fedele Dell'Oste ha trasmesso la documentazione necessaria per la conclusione della procedura e l'espressione del parere di compatibilità ambientale;

CONSIDERATO:

- a. che il progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 30/01/2018, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

“La Commissione condivide la proposta del gruppo istruttore e decide di esprimere parere negativo di Valutazione d’Impatto Ambientale integrato di Valutazione di Incidenza Appropriata per le seguenti motivazioni:

I potenziali effetti ambientali del Progetto in fase di esercizio riguardano principalmente le emissioni in atmosfera e la produzione di rumori. In particolare, per quanto riguarda gli Ossidi di Azoto, che costituiscono l’inquinante critico per lo studio in esame, le simulazioni per lo stato di progetto (gruppo RK-001 più gruppi di emergenza denominati n. 0, 2, 5, 6 e 7) forniscono concentrazioni massime superiori ai limiti normativi. Dalla valutazione delle emissioni generate dalla centrale, emerge che il contributo principale deriva dai motori di emergenza, i cui fumi esausti non sono convogliati ai sistemi di abbattimento. Il blocco RK – 001 contribuisce globalmente per il 30% circa delle emissioni totali dello stato di progetto e garantisce, nell’ipotesi di funzionamento isolato, il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera per tutti i parametri.

Non è condivisibile la posizione esposta dal proponente che giustifica con la scarsa probabilità di funzionamento dei gruppi ausiliari di emergenza il superamento dei limiti emissivi. Infatti lo stesso Proponente rappresenta che “... solo le emissioni dei motori posti nell’edificio principale, con funzione solo emergenziale, sono caratterizzate da possibili superamenti dei limiti” (rif. Pag. 17 relazione integrativa prot. n. 837816 del 27/12/2016).

Inoltre, costituisce una autonoma assunzione del Proponente l’applicabilità, al caso di specie, della definizione di “funzione emergenziale dei motori” adottata dallo stesso proponente a sostegno delle proprie argomentazioni in merito al superamento dei limiti di emissione. Precisamente, il citato richiamo normativo (Allegato Tecnico 38 del D.d.s. 23 luglio 2012 – n. 6576 “Approvazione degli allegati tecnici relativi all’autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e smi per le “attività “Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3MW e inferiore a 10 MW e “Gruppi elettrogeni e motori di emergenza”, peraltro riferito ad altra Regione (Lombardia), attiene a differente casistica impiantistica, ovvero agli impianti termici civili;

Non appaiono garantite le condizioni minime di sicurezza per le strutture in c.a. per lo stoccaggio del gasolio, ove la realizzazione dell’intercapedine è stata affidata alla posa in opera, lungo le pareti interne dei manufatti, di una controfodera in PEAD (spessore 2 mm) che non assicura il distanziamento dalla parete principale e neppure la tenuta idraulica del sistema in caso di emergenza (calamità, incidenti, eventi sismici..). Detta criticità è acuita dalla particolare localizzazione della centrale, insistente in zona fortemente urbanizzata, caratterizzata da pericolosità idraulica P3 – elevata corrispondente a un livello di rischio R4 - molto elevato secondo il vigente Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico, nonché dall’appartenenza a zona di Pericolosità idraulica elevata P3 e rischio medio R2 del Piano stralcio di gestione del rischio alluvione.

Si esprimono forti dubbi sull’adeguatezza dei bacini di contenimento dei serbatoi metallici di combustibile e del serbatoio di stoccaggio olio lubrificante, che a giudicare dalla documentazione presentata appaiono insufficienti a contenere i volumi totali stoccati. Detta criticità è acuita dalla particolare localizzazione della centrale, insistente in zona fortemente urbanizzata di pericolosità idraulica P3 – elevata corrispondente a un livello di rischio R4 - molto elevato secondo il vigente Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico, nonché dall’appartenenza a zona di Pericolosità idraulica elevata P3 e rischio medio R2 del Piano stralcio di gestione del rischio alluvione.

Sebbene si consideri migliorativo rispetto alla condizione esistente il collettamento dei gruppi RK-001 nell'unico camino H= 20 m a partire dal piano di calpestio della centrale, l'inserimento di detto elemento nel contesto paesaggistico, la cui valutazione compete ad altri soggetti istituzionali essendo l'area sottoposta a vincolo paesaggistico, deve comunque essere segnalato in questa sede come elemento di forte criticità e sicuro disturbo”;

- b. che l'esito della Commissione del 30/01/2018 - così come sopra riportato - è stato comunicato al proponente S.I.P.P.I.C SpA con nota prot. reg. n. 92226 del 09/02/2018;
- c. che con nota assunta al prot. n. 2018.0118704 del 21.02.2018 l'Amministratore unico di S.I.P.P.I.C SpA dott. Ettore De Nardo ha trasmesso una richiesta di proroga dei termini dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i. per la presentazione di osservazioni;
- d. che con nota assunta al prot. n. 2018.0134961 del 28.02.2018, l'Amministratore unico di S.I.P.P.I.C SpA dott. Ettore De Nardo ha comunicato il ritiro dell'istanza di VIA integrata con VI, motivando la richiesta con l'intervenuta possibilità di funzionamento della centrale elettrica con potenza nominale inferiore a 50 MW sufficiente a garantire le eventuali attivazioni di emergenza in sostituzione della fornitura elettrica da parte di Terna, e quindi con l'esclusione dal campo di applicazione della VIA di competenza statale ai sensi dell'allegato II Bis alla parte seconda del D.Lgs. 152 /2006 e s.m.i.;
- e. che con nota prot. 2018.0136355 del 01.03.2018 è stato richiesto agli Amministratori straordinari di nomina prefettizia (dott.ssa Fadel, ing. Dell'Oste) e a S.I.P.P.I.C. SpA di fornire la documentazione atta a legittimare le comunicazioni relative alla richiesta di proroga e al ritiro dell'istanza;
- f. che con nota prot. 2018.0149439 del 06.03.2018 il dott. De Nardo ha comunicato che la gestione amministrativa ordinaria della S.I.P.P.I.C. SpA è tornata in funzione per effetto della Sentenza del Tar Campania n. 724 del 02.2.2018 e che pertanto egli stesso era pienamente legittimato ad inoltrare le richieste di proroga e di ritiro dell'istanza di VIA/VI;
- g. che con nota prot. 2018.0174202 del 15.03.2018 la Prefettura di Napoli ha trasmesso il decreto interdittivo antimafia n. 0051235 del 26.02.2018 sul conto della società S.I.P.P.I.C. S.p.A., provvedimento confermativo circa la sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi societari, rappresentando altresì di aver interessato l'Avvocatura Generale dello Stato per valutare la possibilità di interporre ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar Campania n. 724 del 02.2.2018;
- h. che con nota prot. n. 2018.0189488 del 21.03.2018 questo Staff Tecnico Amministrativo ha richiesto alla Prefettura di Napoli di ricevere tempestiva informazione circa le determinazioni di competenza da assumersi in merito all'eventuale applicazione delle misure di cui all'art. 32 comma 10 del D.L. 90/2014;
- i. che con nota assunta al prot. n. 2018.0250865 del 17.04.2018 la Prefettura di Napoli ha trasmesso il provvedimento prefettizio n. 0094234/Area 1 Ter del 10.04.2018, con cui il Prefetto di Napoli ha decretato la straordinaria e temporanea gestione della soc. S.I.P.P.I.C. S.p.A., con contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa, relativamente alle attività integrate di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica sull'isola di Capri, nominando gli Amministratori straordinari Egidio Fedele Dell'Oste e Maria Antonietta Fadel;
- j. che con nota prot. n. 2018.0273595 del 27.04.2018, in esito all'emissione del citato provvedimento prefettizio n. 0094234/Area 1 Ter del 10.04.2018, questo Staff Tecnico Amministrativo ha comunicato agli Amministratori straordinari di S.I.P.P.I.C. SpA, in base ai provvedimenti adottati dalla Prefettura di Napoli, di prendere atto della sospensione dei poteri dell'Amministratore dott. De Nardo e conseguentemente di ritenere inconferenti gli atti dallo stesso prodotti in merito al

procedimento instaurato dagli amministratori straordinari con istanza prot. n. 2016.0176901 del 14.03.2016, in particolare la richiesta di ritiro dell'istanza, assunta al prot. n. 2018.0134961 del 28.02.2018, nonché la richiesta di proroga dei termini dell'art. 10 bis della L. 241/1990, assunta al prot. n. 2018.0118704 del 21.02.2018;

- k. che con la medesima nota prot. n. 2018.0273595 del 27.04.2018, considerato il mancato riscontro - da parte di soggetti legittimati - alla precedente nota prot. n. 92226 del 09.02.2018, relativa all'esito della Commissione VIA nella seduta del 30.01.2018, questo Staff ha comunicato agli amministratori straordinari della società proponente che, dovendo necessariamente concludere il procedimento amministrativo avviato con l'istanza di VIA integrata con VI prot. n. 2016.0176901 del 14.03.2016, era in corso l'emissione del decreto di valutazione di impatto ambientale integrata con valutazione di incidenza;
- l. che con nota assunta al prot. n. 2018.0281189 del 03.05.2018, l'Amministratore straordinario Egidio Fedele Dell'Oste ha confermato di voler ritirare l'istanza di VIA/VI prot. n. 176901 del 14.03.2016, in quanto *“per quanto sopra detto, ai sensi dell'Allegato II Bis alla parte seconda del D.Lvo n. 152/2006 e ss.mm.ii., sono sottoposti alla Verifica di Assoggettabilità alla Via, di competenza statale, i progetti di impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW (punto 1, lettera a)), nel cui campo di applicazione la centrale non rientra”*; e che con la medesima nota ha rilevato al contempo che il ritiro dell'istanza comporta automaticamente l'estinzione del procedimento avviato;
- m. che con nota assunta al prot. n. 2018.0368972 del 08.06.2018 la Prefettura di Napoli ha trasmesso il provvedimento n. 0152352/Area I Ter del 07.06.2018 con cui è stata decretata la revoca del Decreto prefettizio n. prot. n. 0094234 del 10.04.2018 con il quale, in ragione della informativa liberatoria ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 rilasciata con Decreto prefettizio n. 0148459 del 04.06.2018, si disponeva la straordinaria e temporanea gestione della SIPPIC S.p.A.;

VALUTATO CHE:

- a. la possibilità di esercire la centrale con potenze nominali inferiori a 50 MW a seguito dell'energizzazione dell'isola costituisce argomentazione non riferibile al progetto per il quale è stata richiesta la procedura di VIA-VI, il quale riguarda una centrale da 66 MW termici di potenza nominale che non prevede nessuna diminuzione di potenza nelle fasi denominate fase 0 e fase 1, ma solo nell'ultima fase 2, successivamente al completamento del secondo elettrodotto di Terna, a mezzo di dismissione di alcuni motori diesel;
- b. conseguentemente, le motivazioni esposte dall'Amministratore straordinario di S.I.P.P.I.C. S.p.A. con nota assunta al prot. n. 2018.0281189 del 03.05.2018, già espresse con la precedente nota assunta al prot. n. 2018.0134961 del 28.02.2018 dal dott. De Nardo, addotte nell'istanza di ritiro, sono riferite ad un progetto diverso da quello per il quale è stata richiesta la VIA integrata con la Valutazione di Incidenza, il quale come già specificato prevede interventi di adeguamento tecnico di una centrale con una potenza termica complessiva di 66 MW senza modifiche della suddetta potenzialità nelle fasi denominate fase 0 e fase 1, ma solo nell'ultima fase 2, successivamente al completamento del secondo elettrodotto di Terna, a mezzo di dismissione di alcuni motori diesel;
- c. inoltre, il progetto prevede attività che devono essere sottoposte obbligatoriamente alla Valutazione di Incidenza e che la stessa è stata richiesta in integrazione con la VIA;

RITENUTO:

- a. di dover conseguentemente condividere il parere espresso dalla Commissione VIA nella seduta del 30.01.2018 relativamente al progetto di adeguamento tecnico della centrale elettrica di Capri, che

nella sua configurazione attuale ed intermedia di progetto prevede una potenza termica complessiva di 66 MW come da istanza di VIA - VI trasmessa da S.I.P.P.I.C. Spa;

- b. di dover emanare, anche per motivi di trasparenza di interesse pubblico e di tutela ambientale, il provvedimento di valutazione ambientale integrato con la VI relativamente al progetto presentato dalla soc. S.I.P.P.I.C. SpA con istanza prot. prot. n. 176901 del 14.03.2016;
- c. di dover esprimere parere negativo di Valutazione d'Impatto Ambientale integrato di Valutazione di Incidenza Appropriata relativamente al progetto *“Interventi di adeguamento tecnico della centrale elettrica SIPPIC nel comune di Capri (NA)”* CUP 7801 per le seguenti motivazioni: **I potenziali effetti ambientali del Progetto in fase di esercizio riguardano principalmente le emissioni in atmosfera e la produzione di rumori. In particolare, per quanto riguarda gli Ossidi di Azoto, che costituiscono l'inquinante critico per lo studio in esame, le simulazioni per lo stato di progetto (gruppo RK-001 più gruppi di emergenza denominati n. 0, 2, 5, 6 e 7) forniscono concentrazioni massime superiori ai limiti normativi. Dalla valutazione delle emissioni generate dalla centrale, emerge che il contributo principale deriva dai motori di emergenza, i cui fumi esausti non sono convogliati ai sistemi di abbattimento. Il blocco RK – 001 contribuisce globalmente per il 30% circa delle emissioni totali dello stato di progetto e garantisce, nell'ipotesi di funzionamento isolato, il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera per tutti i parametri.**

Non è condivisibile la posizione esposta dal proponente che giustifica con la scarsa probabilità di funzionamento dei gruppi ausiliari di emergenza il superamento dei limiti emissivi. Infatti lo stesso Proponente rappresenta che “... solo le emissioni dei motori posti nell'edificio principale, con funzione solo emergenziale, sono caratterizzate da possibili superamenti dei limiti” (rif. Pag. 17 relazione integrativa prot. n. 837816 del 27/12/2016).

Inoltre, costituisce una autonoma assunzione del Proponente l'applicabilità, al caso di specie, della definizione di *“funzione emergenziale dei motori”* adottata dallo stesso proponente a sostegno delle proprie argomentazioni in merito al superamento dei limiti di emissione. Precisamente, il citato richiamo normativo (Allegato Tecnico 38 del D.d.s. 23 luglio 2012 – n. 6576 *“Approvazione degli allegati tecnici relativi all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e smi per le “attività “Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3MW e inferiore a 10 MW e “Gruppi elettrogeni e motori di emergenza”, peraltro riferito ad altra Regione Lombardia), attiene a differente casistica impiantistica, ovvero agli impianti termici civili;*

Non appaiono garantite le condizioni minime di sicurezza per le strutture in c.a. per lo stoccaggio del gasolio, ove la realizzazione dell'intercapedine è stata affidata alla posa in opera, lungo le pareti interne dei manufatti, di una controfodera in PEAD (spessore 2 mm) che non assicura il distanziamento dalla parete principale e neppure la tenuta idraulica del sistema in caso di emergenza (calamità, incidenti, eventi sismici..). Detta criticità è acuita dalla particolare localizzazione della centrale, insistente in zona fortemente urbanizzata, caratterizzata da pericolosità idraulica P3 – elevata corrispondente a un livello di rischio R4 - *molto elevato* secondo il vigente Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico, nonché dall'appartenenza a zona di Pericolosità idraulica *elevata* P3 e rischio *medio* R2 del Piano stralcio di gestione del rischio alluvione.

Si esprimono forti dubbi sull'adeguatezza dei bacini di contenimento dei serbatoi metallici di combustibile e del serbatoio di stoccaggio olio lubrificante, che a giudicare dalla documentazione presentata appaiono insufficienti a contenere i volumi totali stoccati. Detta criticità è acuita dalla particolare localizzazione della centrale, insistente in zona fortemente urbanizzata di pericolosità idraulica P3 – elevata corrispondente a un livello di rischio R4 - *molto elevato* secondo il vigente Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico, nonché dall'appartenenza a zona di Pericolosità idraulica *elevata* P3 e rischio *medio* R2 del Piano stralcio di gestione del rischio alluvione.

Sebbene si consideri migliorativo rispetto alla condizione esistente il collettamento dei gruppi RK-001 nell'unico camino H= 20 m a partire dal piano di calpestio della centrale,

l'inserimento di detto elemento nel contesto paesaggistico, la cui valutazione compete ad altri soggetti istituzionali essendo l'area sottoposta a vincolo paesaggistico, deve comunque essere segnalato in questa sede come elemento di forte criticità e sicuro disturbo;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dall'Ufficio di STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere negativo di compatibilità ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 30.01.2018, relativamente al progetto *"Interventi di adeguamento tecnico della centrale elettrica SIPPIC nel comune di Capri (NA)"* proposto da S.I.P.P.I.C. SpA, per le seguenti motivazioni: I potenziali effetti ambientali del Progetto in fase di esercizio riguardano principalmente le emissioni in atmosfera e la produzione di rumori. In particolare, per quanto riguarda gli Ossidi di Azoto, che costituiscono l'inquinante critico per lo studio in esame, le simulazioni per lo stato di progetto (gruppo RK-001 più gruppi di emergenza denominati n. 0, 2, 5, 6 e 7) forniscono concentrazioni massime superiori ai limiti normativi. Dalla valutazione delle emissioni generate dalla centrale, emerge che il contributo principale deriva dai motori di emergenza, i cui fumi esausti non sono convogliati ai sistemi di abbattimento. Il blocco RK-001 contribuisce globalmente per il 30% circa delle emissioni totali dello stato di progetto e garantisce, nell'ipotesi di funzionamento isolato, il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera per tutti i parametri.

Non è condivisibile la posizione esposta dal proponente che giustifica con la scarsa probabilità di funzionamento dei gruppi ausiliari di emergenza il superamento dei limiti emissivi. Infatti lo stesso Proponente rappresenta che "... solo le emissioni dei motori posti nell'edificio principale, con funzione solo emergenziale, sono caratterizzate da possibili superamenti dei limiti" (rif. Pag. 17 relazione integrativa prot. n. 837816 del 27/12/2016).

Inoltre, costituisce una autonoma assunzione del Proponente l'applicabilità, al caso di specie, della definizione di *"funzione emergenziale dei motori"* adottata dallo stesso proponente a sostegno delle proprie argomentazioni in merito al superamento dei limiti di emissione. Precisamente, il citato richiamo normativo (Allegato Tecnico 38 del D.d.s. 23 luglio 2012 – n. 6576 "Approvazione degli allegati tecnici relativi all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e smi per le "attività "Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3MW e inferiore a 10 MW e "Gruppi elettrogeni e motori di emergenza", peraltro riferito ad altra Regione Lombardia), attiene a differente casistica impiantistica, ovvero agli impianti termici civili;

Non appaiono garantite le condizioni minime di sicurezza per le strutture in c.a. per lo stoccaggio del gasolio, ove la realizzazione dell'intercapedine è stata affidata alla posa in opera, lungo le pareti interne dei manufatti, di una controfodera in PEAD (spessore 2 mm) che non assicura il distanziamento dalla parete principale e neppure la tenuta idraulica del sistema in caso di emergenza (calamità, incidenti, eventi sismici..). Detta criticità è acuita dalla particolare localizzazione della centrale, insistente in zona fortemente urbanizzata, caratterizzata da pericolosità idraulica P3 – elevata corrispondente a un livello di rischio R4 - *molto elevato* secondo il vigente Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico, nonché dall'appartenenza a zona di Pericolosità idraulica *elevata* P3 e rischio *medio* R2 del Piano stralcio di gestione del rischio alluvione.

Si esprimono forti dubbi sull'adeguatezza dei bacini di contenimento dei serbatoi metallici di combustibile e del serbatoio di stoccaggio olio lubrificante, che a giudicare dalla documentazione presentata appaiono insufficienti a contenere i volumi totali stoccati. Detta criticità è acuita dalla particolare localizzazione della centrale, insistente in zona fortemente urbanizzata di pericolosità idraulica P3 – elevata corrispondente a un livello di rischio R4 - molto elevato secondo il vigente Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico, nonché dall'appartenenza a zona di Pericolosità idraulica elevata P3 e rischio medio R2 del Piano stralcio di gestione del rischio alluvione.

Sebbene si consideri migliorativo rispetto alla condizione esistente il collettamento dei gruppi RK-001 nell'unico camino H= 20 m a partire dal piano di calpestio della centrale, l'inserimento di detto elemento nel contesto paesaggistico, la cui valutazione compete ad altri soggetti istituzionali essendo l'area sottoposta a vincolo paesaggistico, deve comunque essere segnalato in questa sede come elemento di forte criticità e sicuro disturbo.

2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
3. **DI** trasmettere il presente provvedimento:
 - 3.1 alla società S.I.P.P.I.C. SpA;
 - 3.2 alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli 50 17 08;
 - 3.3 al Comune di Capri;
 - 3.4 all'Amministrazione Provinciale di Napoli;
 - 3.5 all'Arpac – Dipartimento Provinciale di Napoli;
 - 3.6 alla Prefettura di Napoli – Ufficio Antimafia;
 - 3.7 al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare;
 - 3.8 ai Carabinieri Forestali competenti per il territorio;
 - 3.9 alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Area Metropolitana di Napoli;
 - 3.10 al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;
 - 3.11 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC, anche ai fini degli adempimenti ex D.L.gs. 14 marzo 2013 n. 33.

Avv. Simona Brancaccio